

Studi Commerciali Associati

Gaia & Ferrini, Giglietti, Girolomini, Lazzarini, Montemaggi, Semprini

RAG. LUIGI GAIA, R.C., C.T.U.
DOTT. VINCENZO FERRINI, R.C., C.T.U.
DOTT. MARIO GIGLIETTI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MARIANNA GIROLOMINI, R.C., C.T.U.
DOTT. PAOLO LAZZARINI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI, R.C., C.T.U.
DOTT. CARLO VINCENZO SEMPRINI, R.C., C.T.U.

Piazzetta Gregorio da Rimini n°1
47921 - RIMINI (RN)
tel.: (+39) 0541785284
fax: (+39) 0541785830
e-mail: info@stucomas.com
http://www.stucomas.com

RAG.RA MICHELA FILIPPI
RAG.RA MARA MOLARI
RAG.RA ENRICA SEMPRINI

DOTT. DINO BERARDOCCO

Rimini, 7 ottobre 2011

A tutti i signori clienti
LORO INDIRIZZI

Oggetto: **CIRCOLARE MENSILE INFORMATIVA N° 10/2011**

Con la presente circolare mensile lo Studio desidera informare ed aggiornare i signori clienti in merito alle novità intervenute di recente in campo amministrativo, contabile e tributario.

Riportiamo di seguito per vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte di altri enti, ricordandovi che lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art.5, co.2 del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2011 – 31 dicembre 2011. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari all'1,25%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,25% (per i prodotti alimentari deteriorabili 10,25%) e aumenta dello 0,25% rispetto a quello previsto per i ritardi decorrenti dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2011. Nella tabella che segue sono individuati i tassi di riferimento dal 2002 ad oggi.

Periodo	Tasso BCE	Tasso applicabile
8/8 – 31/12/2002	3,35%	3,35% + 7% = 10,35%
1° semestre 2003	2,85%	2,85% + 7% = 9,85%
2° semestre 2003	2,10%	2,10% + 7% = 9,10%
1° semestre 2004	2,02%	2,02% + 7% = 9,02%
2° semestre 2004	2,01%	2,01% + 7% = 9,01%
1° semestre 2005	2,09%	2,09% + 7% = 9,09%
2° semestre 2005	2,05%	2,05% + 7% = 9,05%

1° semestre 2006	2,25%	$2,25\% + 7\% = 9,25\%$
2° semestre 2006	2,83%	$2,83\% + 7\% = 9,83\%$
1° semestre 2007	3,58%	$3,58\% + 7\% = 10,58\%$
2° semestre 2007	4,07%	$4,07\% + 7\% = 11,07\%$
1° semestre 2008	4,20%	$4,20\% + 7\% = 11,20\%$
2° semestre 2008	4,10%	$4,10\% + 7\% = 11,10\%$
1° semestre 2009	2,50%	$2,50\% + 7\% = 9,50\%$
2° semestre 2009	1,00%	$1,00\% + 7\% = 8,00\%$
1° semestre 2010	1,00%	$1,00\% + 7\% = 8,00\%$
2° semestre 2010	1,00%	$1,00\% + 7\% = 8,00\%$
1° semestre 2011	1,00%	$1,00\% + 7\% = 8,00\%$
2° semestre 2011	1,25%	$1,25\% + 7\% = 8,25\%$

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa, G.U. n.165 del 18/07/2011)

RICERCA

Credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per usufruire del credito d'imposta destinato alle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o con enti pubblici di ricerca (ex art.1 D.L. n.70/2011). Il *bonus*, utilizzabile in compensazione mediante modello F24, è riconosciuto nella misura del 90% dell'importo che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Il beneficio scatta per gli investimenti realizzati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta al 31 dicembre 2012. L'importo è fruibile in tre quote annuali di pari importo per ognuno dei periodi d'imposta agevolabili (2011 e 2012) ed è utilizzabile dal giorno seguente a quello di realizzazione dell'investimento. Con la Risoluzione n.88 del 12/09/2011 è stato istituito il codice tributo 6835 da utilizzare nella compilazione del modello F24.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 9/09/2011)

SOCIETÀ DI LEASING

Ulteriori chiarimenti in vista dell'invio dei dati dei contratti in scadenza il 31 dicembre 2011

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti agli operatori economici che hanno l'obbligo di comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati relativi ai contratti di leasing (vedasi il Provvedimento del 5 agosto 2011). Sono interessati all'obbligo di comunicazione le banche e gli intermediari finanziari che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio. Tali soggetti sono esonerati dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. spesometro). Sono oggetto della comunicazione i contratti, stipulati sia con persone fisiche che giuridiche, di leasing finanziario e operativo, di locazione e quelli di noleggio. A regime la comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno in relazione ai contratti in vigore nell'anno precedente. Per quanto riguarda invece il periodo transitorio, scade il 31 dicembre 2011 il termine per le società che devono inviare la comunicazione per i contratti in essere nelle annualità 2009 e 2010.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 26/09/2011)

RETI DI IMPRESE

Termine per l'asseverazione del programma comune di rete prorogato al 31 dicembre 2011

Per le imprese che hanno fruito della detassazione di una quota degli utili di esercizio maturati nel periodo di imposta 2010 aderendo ad un contratto di rete (e, quindi, costituendo una rete di imprese), relativamente ai costi sostenuti per gli investimenti previsti nel programma di rete, il termine per ricevere l'asseverazione del programma comune di rete da parte di uno degli organismi individuati con il D.M. 25 febbraio 2011, che

effettuerà la verifica della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti, è prorogato dal 30 settembre 2011 al 31 dicembre 2011. Si ricorda che la norma, contenuta nel D.L. n.78/10, agevola gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2012 per il completamento del programma comune di rete da parte delle imprese aderenti al contratto di rete. Un' informativa sul tema è stata pubblicata sulla Circolare n.5/11.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.89, 12/09/2011)

IVA

Nuovo regime del deposito doganale

L'Agenzia delle Dogane ha illustrato le novità procedurali in relazione al nuovo regime del deposito doganale, fiscale ai fini Accise e Iva, in vigore dal 12 settembre 2011. L'immissione in deposito di beni in libera pratica (senza applicazione di Iva) può avvenire solo previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'Iva (eccetto che per i soggetti affidabili che ne sono esonerati). La garanzia può essere svincolata a seguito della comunicazione, da parte del soggetto che procede all'estrazione dal deposito, dei dati relativi alla liquidazione dell'imposta afferente. Nel caso di coincidenza tra operatore che introduce in deposito ed operatore che estrae, tale soggetto effettuerà le necessarie comunicazioni al depositario e anche al competente ufficio doganale. Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra i due soggetti, l'operatore che estrae è tenuto alle medesime comunicazioni, mentre il depositario è tenuto a fornire gli elementi del buon esito dell'operazione, oltre che al competente ufficio doganale, anche al soggetto che ha introdotto la merce in deposito, intestatario della garanzia, al fine di consentire allo stesso di attivarsi per lo svincolo della garanzia stessa. Ai fini dello svincolo della garanzia il soggetto che procede all'estrazione dovrà dare prova dell'espletamento degli adempimenti previsti in materia di Iva ai fini della liquidazione dell'imposta, fornendo documentazione dell'avvenuta registrazione dell'autofattura nella propria contabilità.

(Agenzia delle Dogane, Nota n.84920/RU, 7/09/2011)

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI

Sono deducibili le penali per inosservanza di obblighi contrattuali

Le spese relative alle penalità per inosservanza di obblighi contrattuali, quale la ritardata consegna ai clienti (art.1382 c.c.), non hanno natura sanzionatoria o punitiva, e sono deducibili in quanto inerenti all'attività dell'impresa. La sentenza chiarisce che non sono deducibili dal reddito di impresa le sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente. Ragionamento opposto vale, invece, per le penalità contrattuali per le ritardate consegne ai clienti: le clausole determinano il risarcimento dei danni in caso di inadempimenti contrattuali, non avendo natura sanzionatoria ma assolvendo la funzione di rafforzamento del vincolo contrattuale. Per tali motivi le spese relative alle penalità per inosservanza di obblighi contrattuali sono deducibili dal reddito di impresa.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.19702, 27/09/2011)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI AGOSTO 2011

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 2011, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 103,2. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +2,8%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di agosto 2011 è pari 2,784827.

(Istat, Comunicato, 15/09/2011)

CASI PRATICI PER VALUTARE L'INCREMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 21%

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire da sabato 17 settembre 2011, si dovrà applicare l'aliquota Iva ordinaria nella nuova misura del 21%. Rimangono, invece, inalterate le aliquote ridotte del 4% e del 10%. Per individuare correttamente il momento di effettuazione delle operazioni (cosiddetto "momento impositivo") occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell'art.6 del DPR n.633/72, che prevedono criteri generali e regole comuni, sia per quanto riguarda le cessioni di beni che le prestazioni di servizi.

Per agevolare gli operatori nella gestione delle cosiddette operazioni "a cavallo", si forniscono a titolo esemplificativo una serie di situazioni riferite al passaggio alla nuova misura dell'aliquota ordinaria.

NOTE PRO FORMA

In data 15 gennaio 2011 un professionista (avvocato) ha concluso una prestazione a fronte di un incarico ricevuto da un'impresa, provvedendo in tale data ad emettere nota pro forma per l'importo complessivo di € 15.000,00.

Alla data del 17 settembre 2011, non avendo ancora incassato la prestazione, è opportuno che il professionista provveda ad emettere una nuova pro forma, considerando l'incremento che si verificherà in occasione della fatturazione per effetto dell'incremento dell'aliquota Iva al 21%.

FATTURAZIONE DIFFERITA

Nel mese di settembre 2011 un'impresa cede beni accompagnati da documento di trasporto (ddt) nei confronti di altra impresa, riservandosi di emettere fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese di ottobre 2011 (si ricorda che tale fattura deve concorrere alla liquidazione Iva di settembre).

Tale fattura riepilogativa dovrà contenere separatamente le cessioni di beni avvenute prima della data della modifica (ddt datati fino al 16 settembre compreso) e quelle avvenute successivamente a tale data (ddt datati dal 17 settembre in avanti). Le prime cessioni sconteranno l'applicazione dell'aliquota Iva al 20% mentre le seconde cessioni sconteranno la nuova aliquota del 21%.

FATTURAZIONE SUPER DIFFERITA

Nel mese di settembre 2011 l'impresa X cede all'impresa Y una serie di beni precedentemente acquistati dall'impresa Z, la quale provvede direttamente alla consegna degli stessi all'impresa Y (cosiddetta triangolazione nazionale).

Per tali cessioni l'impresa X potrà emettere fattura riepilogativa entro il giorno 30 del mese di ottobre 2011 (si ricorda che tale fattura l'Iva diviene esigibile nel successivo mese di ottobre).

Anche in questo caso per le cessioni accompagnate da documento di trasporto (ddt) eseguite dall'impresa Z nei confronti dell'impresa Y per conto dell'impresa X, dovranno essere inserite nella fattura riepilogativa emessa dall'impresa X tenendo conto della data di consegna:

- per le cessioni di beni avvenute prima della data della modifica (ddt datati fino al 16 settembre compreso) troverà applicazione l'aliquota Iva del 20%
- per quelle avvenute successivamente a tale data (ddt datati dal 17 settembre in avanti). troverà applicazione l'aliquota Iva del 21%.

OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI

In data 16 settembre 2011, l'impresa X, aggiudicataria di un appalto pubblico, in corrispondenza dell'avvenuta esecuzione della prestazione, emette fattura nei confronti del Comune X per € 300.000 + Iva, beneficiando del differimento dell'esigibilità dell'imposta in base alla previsione contenuta nell'articolo 6 ultimo comma del decreto Iva.

In tale situazione il momento di effettuazione dell'operazione va individuato seguendo le regole generali e pertanto alla prestazione in oggetto si dovrà applicare l'aliquota ordinaria del 20% (pari a € 60.000).

PAGAMENTO DI ACCONTI

Un'impresa edile di costruzione ha ricevuto in data 6 giugno 2011 un acconto di € 100.000 + Iva 20% (€ 20.000) in relazione ad un preliminare di vendita che prevede in data 1 ottobre 2011 la cessione di un capannone industriale al prezzo di € 250.000 euro + Iva.

In sede di atto di cessione l'impresa edile, restando ferma la fatturazione dell'acconto percepito nel mese di giugno, dovrà procedere alla fatturazione della differenza, pari ad € 150.000, assoggettando la stessa ad Iva applicando l'aliquota Iva ordinaria del 21% (€ 31.500).

FATTURAZIONE ANTICIPATA

Una società che svolge attività di elaborazione dati in data 15 settembre 2011, per accordi contrattuali presi con l'azienda cliente, emette fattura per prestazioni ancora da eseguire per l'importo di € 10.000 + Iva. Il pagamento avviene in data 25 settembre. L'aliquota applicata all'operazione è quella ordinaria del 20% essendo rilevante il momento anticipato di emissione della fattura rispetto a quello dell'avvenuto pagamento.

NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE

L'impresa X ha fatturato nel maggio 2004 prestazioni nei confronti dell'impresa Y per € 50.000 + Iva 20% (euro 10.000). Dopo numerosi solleciti risultati infruttuosi, nel 2007 interviene il fallimento della società Y con insinuazione al passivo da parte della società X in relazione al credito chirografario da essa maturato. In data 4 ottobre 2011 si chiude la procedura fallimentare senza prevedere alcuna assegnazione nei confronti dell'impresa X. La società X provvede quindi ad emettere nota di variazione per il recupero dell'Iva assolta in relazione alla prestazione mai riscossa. Tale nota di variazione, in quanto riferita ad operazione "effettuata" con applicazione dell'aliquota Iva nella misura del 20%, andrà effettuata con la medesima aliquota del 20%.

NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO

L'impresa X ha fatturato nel mese di agosto 2011 una cessione di beni nei confronti dell'impresa Y per € 50.000 + Iva 20% (€ 10.000,00). In data 4 ottobre, l'impresa X accortasi di aver commesso un errore materiale nella formazione del documento (l'imponibile era pari a 60.000 e non 50.000) provvede quindi ad emettere nota di variazione in aumento per assoggettare ad Iva il maggior imponibile. Tale nota di variazione, in quanto riferita ad operazione "effettuata" con applicazione dell'aliquota Iva nella misura del 20%, andrà effettuata con la medesima aliquota del 20%.

OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE "NAZIONALE"

In data 31 agosto 2011 una impresa edile che agisce in qualità di subappaltatore emette fattura per servizi resi ad aliquota ordinaria nei confronti dell'impresa appaltatrice per € 20.000. In data 16 settembre 2011, l'impresa appaltatrice provvede, in base a quanto previsto dall'art.17 del decreto Iva, ad integrare e registrare la relativa fattura. Il pagamento della prestazione avviene in data 5 ottobre 2011.

L'elemento che fa scattare il momento impositivo è l'emissione della fattura (o integrazione) e, quindi, l'integrazione della fattura ricevuta dovrà avvenire con applicazione dell'aliquota nella misura del 20%.

SERVIZI RICEVUTI DA OPERATORE COMUNITARIO

In data 15 settembre 2011 l'impresa italiana X riceve fattura da un operatore francese a fronte di una prestazioni di servizi generica ricevuta pari ad € 10.000. Nella stessa data l'impresa italiana X provvede, in base a quanto previsto dall'art.17 del decreto Iva, ad integrare e registrare la relativa fattura. Il pagamento della prestazione avviene in data 4 ottobre 2011.

L'elemento che fa scattare il momento impositivo è l'emissione della fattura (o integrazione) e, quindi, l'integrazione della fattura ricevuta dovrà avvenire con applicazione dell'aliquota nella misura del 20%.

STRETTA SULLE SOCIETÀ DI COMODO

Il D.L. n.138/11 è intervenuto sulla disciplina delle società non operative (altresì definite “di comodo”), introducendo ulteriori disposizioni volte ad inasprire il trattamento fiscale previsto per tali soggetti; in particolare nella Manovra-*bis* è previsto che:

- l’aliquota Ires applicabile al reddito è incrementata dal 27,5% al 38%;
- è prevista un’ulteriore situazione in cui si deve applicare la disciplina, ossia quando la società è in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero due sono in perdita ed uno è inferiore al reddito minimo.

Definizione di “società di comodo” e relativo trattamento fiscale

Prima di approfondire il recente intervento, occorre ricordare brevemente quali sono le regole per individuare una società non operativa e soprattutto quali sono le conseguenze che tale *status* provoca in capo a tali soggetti. La disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art.30 della L. n.724/94 allo scopo di disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario per la mera detenzione di beni improduttivi di reddito. Lo schermo offerto dalla società può infatti prima di tutto consentire di nascondere l’effettivo proprietario di beni (quindi occultando elementi idonei a manifestare capacità di spesa di contribuenti persone fisiche), in seconda battuta offre anche un vantaggio fiscale immediato e diretto, permettendo in alcuni casi la deduzione di costi (e la detrazione di relativa Iva) non possibile in capo a soggetti che non svolgono attività d’impresa o lavoro autonomo.

In sostanza, tale disciplina intende penalizzare quelle società che, al di là dell’oggetto sociale dichiarato, sono state costituite con l’unico scopo di gestire il patrimonio nell’interesse dei soci, anziché per esercitare un’effettiva attività commerciale.

Il contrasto a tale obiettivo viene perseguito imponendo il rispetto di alcune misure alle società che non superano il cosiddetto “*test di operatività*”¹.

- Prima di tutto a tali soggetti è chiesto di dichiarare un reddito minimo (oltre che un valore della produzione minimo ai fini Irap) determinato anche questo attraverso l’utilizzo di determinati coefficienti applicati ai beni posseduti (in questo caso i coefficienti si applicano al valore che tali beni hanno nell’anno oggetto di verifica).
- Inoltre tali società subiscono forti limitazioni alla possibilità di utilizzo in compensazione orizzontale e di richiesta a rimborso del credito Iva e, se lo *status* di comodo si protrae per 3 anni, il credito Iva viene definitivamente perso.

Premesso che il calcolo risulta piuttosto articolato in quanto funzione di diverse variabili, per avere un valore indicativo del livello minimo di ricavi per essere esonerato dalla disciplina delle società di comodo e per valutare il reddito minimo richiesto per le società non operative, di seguito si propongono i coefficienti previsti dall’art.30 L. n.724/94.

I coefficienti		
	Coefficienti per il test di operatività	Coefficienti per il calcolo del reddito minimo
Titoli e crediti	2%	1,5%
Immobili ed altri beni	6%	4,75%
Immobili A/10 (uffici)	5%	4%
Immobili abitativi	4%	3%
Altre immobilizzazioni	15%	12%
Beni piccoli comuni	1%	0,9%

¹ Semplificando, si tratta di società che non raggiungono un determinato livello di ricavi, che viene determinato applicando specifici coefficienti al valore medio dell’ultimo triennio di alcuni beni posseduti

Ires al 38%

Il primo dei due interventi riguarda la maggiorazione dell'aliquota Ires dovuta dalle società che non superano il *test* di operatività, che viene posta al 38%. Si deve notare come tale aggravio è limitato alle sole società di capitali e non anche alle società di persone. Quindi una Srl di comodo avrà un reddito minimo tassato al 38%, mentre una Snc di comodo continuerà a tassare il reddito conseguito secondo le ordinarie regole (per quest'ultima il reddito minimo viene imputato ai soci e ciascuno di questi provvederà a tassarlo sulla base delle proprie aliquote progressive Irpef).

Poiché l'aggravio riguarda solo l'Ires, il Legislatore è intervenuto per evitare manovre elusive nell'ambito di gruppi societari: sono infatti previste disposizioni specifiche volte a regolamentare il trattamento delle società di capitali che partecipano società di persone, il caso di società di comodo partecipanti ad un consolidato fiscale e quelle interessate da un'opzione per la trasparenza fiscale.

Società in perdita

L'altro pesante intervento in tema di società non operative, avvenuto ad opera del D.L. n.138/11, consiste nella previsione di una nuova fattispecie che comporta l'applicazione delle norme sulle società non operative:

indipendentemente dal *test* di operatività (quindi è irrilevante a tal fine che la società raggiunga il livello minimo di ricavi precedentemente affermato) sarà di comodo anche la società che, per tre esercizi consecutivi, realizza una perdita fiscale. Nel quarto esercizio tale soggetto sarà interessato dalle limitazioni previste dalla L. 724/94.

L'elemento a cui fare riferimento è la perdita fiscale: quindi i frequenti casi di perdite da bilancio che poi, a seguito delle riprese fiscali per indeducibilità dei costi, diventano redditi imponibili, non sono rilevanti.

La norma non distingue tra i vari tipi societari, per cui dovrebbe applicarsi tanto alle società di capitali quanto alle società di persone.

Come detto, per esplicita previsione normativa, questa ulteriore causa che porta lo *status* di società di comodo è fattispecie autonoma nel controllo dello stato di operatività: in altre parole, una società potrebbe essere perfettamente operativa alla luce dell'applicazione dei parametri previsti dall'art.30 della L. n.724/94, ma in presenza di perdite reiterate per tre esercizi subirà tutte le conseguenze previste per le società di comodo. La norma consente comunque l'utilizzo delle cause di disapplicazione, ossia situazioni al verificarsi delle quali la disposizione sulle società non operative non trova applicazione.

Per esplicita previsione normativa, la società deve essere considerata di comodo anche nel caso in cui uno dei periodi d'imposta del triennio verificato risulta in utile, ma per un importo inferiore al reddito minimo calcolato utilizzando i coefficienti dell'art.30 L. n.724/94.

Decorrenza

Entrambe le disposizioni descritte si applicano al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione del decreto, quindi nella maggior parte dei casi (esercizio coincidente con l'anno solare) saranno regole applicabili dal periodo d'imposta 2012.

Occorrerà però tenerle in considerazione già in sede di determinazione degli acconti: è previsto che si debba assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata utilizzando le disposizioni introdotte dal D.L. n.138/11.

TASSATI I BENI DI IMPRESA USATI DA SOCI E FAMILIARI

Con il D.L. n.138 del 13 agosto 2011 è stata introdotta nell'art.67 del Tuir, co.1, la lett. h-ter), disciplinante una nuova fattispecie di reddito diverso, individuata nell'utilizzo gratuito o per un corrispettivo inferiore al valore di mercato dei beni aziendali fatto dai soci della società e/o da familiari dell'imprenditore.

Il Legislatore ha inoltre previsto che l'azienda concedente i beni in "uso gratuito" perde la deducibilità dei costi relativi a detti beni ed è obbligata a comunicare tale utilizzo (in solido con l'utilizzatore) all'Agenzia delle Entrate.

Il comma 36-*quaterdecies* dell'art.2 del D.L. n.138/11 dispone difatti: *"I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile."*

Ambito soggettivo

La norma si riferisce:

- ai familiari dell'imprenditore;
- ai soci.

Non è stato ancora chiarito cosa debba intendersi per familiare o socio.

Ad avviso di chi scrive per individuare i familiari si dovrebbe far riferimento all'art.5 del Tuir che, al co.5, dispone: *"Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado"*.

Quanto ai soci si dovrebbero intendere coloro che non rivestano al contempo la qualifica di amministratori o che non siano anche dipendenti, in tal caso, infatti, soccorrerebbe la normativa propria del *fringe benefit*.

Per impresa si intendono sia le società di capitali che quelle di persone, mentre paiono escluse le società semplici.

Ambito oggettivo

Va osservato che la lett. h-ter) al co.1 dell'art.67 Tuir, recita: è reddito diverso *"la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore."*

Per godimento a nostro avviso deve intendersi l'uso di un bene che deve potersi manifestare con stabilità e continuità, con esclusione dell'utilizzo occasionale.

Per valore di mercato si deve intendere il valore normale ai sensi dell'art.9, co.3, del Tuir:

"Per valore normale, salvo quanto stabilito nel co.4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore".

Conseguenze

Il primo impatto della norma è rinvenibile nella necessità di colui che ne beneficia di dichiarare un ulteriore reddito determinato come detto quale differenza tra **valore di mercato e corrispettivo annuo**, mentre il soggetto erogatore sarà impossibilitato a dedurre i costi relativi al bene concesso (nulla è ancora precisato circa la detraibilità/indetraibilità iva dei beni di cui in oggetto).

Un esempio chiarirà la determinazione del reddito diverso.

ESEMPIO

Il socio X ha in godimento per un anno un'auto il cui valore di noleggio è pari a € 8.000

Importo corrisposto dal socio alla società	Reddito diverso	Costo deducibile per la società
8.000	Zero	Sì
5.000	3.000	Sì in parte
Zero	8.000	No

Nell'esempio abbiamo dato per scontata la deducibilità parziale in presenza di *benefit* inferiore al valore normale, anche questo aspetto, attende un chiarimento ufficiale.

La norma prevede poi l'obbligo di comunicazione dell'uso di tali beni all'Agenzia delle Entrate da parte:

- delle imprese concedenti
- dei soci e/o familiari dell'imprenditore.

Modalità e termini di comunicazione saranno individuati con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia da emanarsi nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.138/11, ovvero entro il 16 novembre.

Entrata in vigore e calcolo degli acconti 2012

La nuova disciplina avrà decorrenza dal 2012, il Legislatore ha previsto in merito che ai fini delle determinazioni degli acconti per il 2012 dovrà considerarsi la nuova disposizione.

Il comma 36-*duodevices* del citato art.2, prevede infatti che:

*“Le disposizioni ... si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-*terdecies* a 36-*septdecies*”.*

Sanzioni

In caso di:

<ul style="list-style-type: none"> • omessa comunicazione; • trasmissione con dati non veritieri 	➔	<p>è prevista una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo;</p>
<ul style="list-style-type: none"> • omessa comunicazione; • trasmissione con dati non veritieri, <p>nel caso di non deduzione del costo da parte dell'impresa e tassazione della differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo in capo al socio/familiare</p>	➔	<p>è prevista una sanzione in misura fissa da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.065.</p>

Ai fini della determinazione sintetica del reddito, il Legislatore, ha stabilito che sarà possibile una ricostruzione del reddito del contribuente basata anche su eventuali finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nei confronti della società da cui egli ottiene il bene in godimento.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36%-41% NEL CASO DI CESSIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE ABITATIVA

Dal 17 settembre 2011, in caso di cessione dell'unità immobiliare abitativa sulla quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la quota di detrazione Irpef del 36%-41% non ancora fruita, per i rimanenti periodi di imposta, potrà alternativamente:

- essere trasferita al nuovo acquirente dell'immobile (sono nel caso si tratti di persona fisica);
- rimanere in capo al venditore dell'immobile.

Fino ai trasferimenti di unità immobiliari effettuati prima del 17 settembre 2011, la norma prevedeva che per le rate residue la detrazione del 36%-41% spettasse obbligatoriamente al nuovo acquirente persona fisica.

Attualmente, la detrazione Irpef prevista per i lavori di recupero di fabbricati a prevalente destinazione abitativa è fissata nella misura del 36% dell'importo delle spese sostenute e compete fino a concorrenza di un ammontare massimo pari a € 48.000 di spesa per singola unità immobiliare. L'importo totale delle spese sostenute in ciascun anno genera una detrazione Irpef del 36% da suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali costanti. I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono, tuttavia, ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo. Per le spese sostenute relative a fatture emesse tra il 1° gennaio 2006 e il 30 settembre 2006 la detrazione complessiva spetta nella misura del 41%.

La modifica normativa impatta sulle compravendite immobiliari che verranno rogitate a decorrere dal 17 settembre 2011: il venditore può, da tale data, trattenere la detrazione residua sulla propria persona qualora sia stato effettuato negli anni precedenti un intervento che abbia beneficiato della detrazione del 36%-41%.

È, pertanto, opportuno segnalare al notaio l'inserimento di una clausola laddove definire, in presenza di interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, se la detrazione Irpef residua rimanga in capo al venditore oppure venga "ceduta" all'acquirente.

Dal 17 settembre 2011 nel caso in cui l'immobile abitativo venga ceduto ad un soggetto diverso da persona fisica (ad esempio ad una società), il venditore persona fisica mantiene il diritto a fruire della detrazione Irpef residua, non potendo la stessa essere trasferita ad un soggetto diverso da persona fisica.

PROROGATA AL 31/12 LA PRIMA SCADENZA DELLO SPESOMETRO

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011 è stata prorogata la scadenza per l'invio della prima comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva introdotta dal D.L. n.78/10 (comunicazione altresì detta "spesometro"), quella relativa al 2010.

La comunicazione delle operazioni 2010

L'invio oggetto di proroga è quello riguardante le operazioni realizzate (acquisti e vendite, tanto di beni quanto di servizi) nel periodo d'imposta 2010, per le quali il limite di significatività è posto ad € 25.000 al netto dell'Iva (questa è la soglia a partire dalla quale le operazioni vanno monitorate e comunicate); per tale annualità, comunque, l'obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente le operazioni per le quali vi è obbligo di fatturazione. Il termine precedentemente fissato, quello del 31 ottobre 2011, è ora posticipato al **31 dicembre 2011**. La comunicazione è presentata in via esclusivamente telematica.

La comunicazione delle operazioni 2011

A partire dal periodo d'imposta 2011 l'obbligo di comunicazione entra a regime: entro il prossimo 30 aprile 2012 occorrerà inviare una comunicazione telematica delle operazioni (rese e ricevute) rilevanti ai fini dell'Iva di importo non inferiore

- ad € 3.000 (al netto dell'Iva) per le operazioni per le quali vi è l'obbligo di fatturazione
- limite che sale a € 3.600 (al lordo dell'Iva) nel caso di operazioni invece non soggette all'obbligo di fatturazione (le operazioni cioè per le quali viene emesso scontrino o ricevuta fiscale).

Anche per il 2011 è prevista una disposizione transitoria: per il periodo 1/01/2011 – 30/06/11 vanno monitorate le sole operazioni per le quali non vi è obbligo di comunicazione.

Per ulteriori dettagli relativi a tale adempimento (in particolare per l'individuazione dei soggetti interessati e delle operazioni da monitorare) si rinvia alle precedenti circolari informative.

SCHEMA CARBURANTE – PROBLEMI OPERATIVI ALLA LUCE DEL D.L. n.70/11 E D.L. n.138/11

Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei contribuenti soggetti all'Iva (quindi, sia imprese che professionisti, tanto in forma individuale quanto associata / societaria) devono risultare da apposite annotazioni eseguite in un documento definito “**scheda carburante**”.

Le cessioni di carburante e lubrificanti per autotrazione non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale: l'utilizzo della scheda carburante sostituisce a tutti gli effetti le ordinarie modalità di certificazione.

Più precisamente – salvo alcune eccezioni (si vedano le regole di seguito) – per la cessione di carburanti per autotrazione (benzina, gasolio, metano Gpl, ecc.) presso impianti stradali di distribuzione è previsto il divieto di fatturazione di cui all'art.21 del DPR n.633/72.

La scheda carburante rappresenta quindi – sia per le imprese che per i professionisti – lo strumento necessario per poter documentare l'acquisto di carburante al fine di beneficiare tanto di una eventuale deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte dirette quanto per usufruire, ove possibile, del diritto alla detrazione dell'IVA assolta all'acquisto.

D.L. n.70/11: è possibile evitare la scheda carburante?

Come già segnalato in precedente circolare informativa, il D.L. n.70/11 (decreto sviluppo) introduce un esonero dalla compilazione della scheda carburante: dal 14 maggio 2011 è prevista la possibilità di evitare la compilazione di tale documento nel caso in cui il carburante sia acquistato attraverso strumenti di pagamento elettronici, in particolare **carte di credito, carte di debito (bancomat) e prepagate**.

Tuttavia, vi sono ancora aspetti poco chiari, in particolare:

- ➔ come possa essere portata in detrazione l'Iva relativa a tali adempimenti visto che, se non si utilizza la carta carburante, non vi è alcun documento in cui viene evidenziata l'imposta?
- ➔ è ammesso il pagamento “misto”? Ovvero, nel medesimo periodo prescelto (mese / trimestre) è possibile effettuare alcuni rifornimenti in contanti (quindi con compilazione della scheda carburante) e altri con carte elettroniche (quindi senza scheda carburante)? Stante il tenore della norma, parrebbe di no;
- ➔ vi sono poi forti dubbi sulle modalità attraverso le quali il benzinaio può certificare (se ancora necessario) il rifornimento del veicolo.

In attesa di chiarimenti, si invita la clientela a continuare con le consuete modalità, quindi certificando tutti i rifornimenti tramite compilazione della scheda carburante.

D.L. n.138/11: dal 17 settembre rifornimenti con Iva al 21%

Con la pubblicazione in G.U. del 16 settembre 2011 della legge di conversione n.148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 – c.d. Manovra-bis – entrano in vigore **dal 17 settembre** le disposizioni che modificano l'art.16, co.1 del DPR n.633/72, umentando dal 20% al 21% la misura dell'aliquota Iva ordinaria.

Anche le operazioni di cessione di carburante da autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione – da certificarsi tramite scheda carburante – saranno assoggettate all'aliquota Iva del 21% a decorrere dai rifornimenti effettuati a partire dal 17 settembre scorso.

Sotto tale profilo ad oggi non sono ancora chiare le modalità operative: in assenza di indicazioni precise al riguardo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, pare legittimo utilizzare comunque una scheda carburante mensile / trimestrale secondo la periodicità prescelta, distinguendo nella parte riepilogativa i corrispettivi a cui applicare il relativo scorporo. In altre parole:

- il monte rifornimenti effettuati **sino al 16/9/2011** sarà assoggettato allo scorporo del **20%**
- mentre il monte rifornimenti effettuato a decorrere **dal 17/9/2011** sarà interessato dallo scorporo del **21%**.

Si coglie l'occasione di tali novità legislative per ricordare le regole di compilazione della scheda carburante.

Come detto, la scheda carburante costituisce di regola l'unica modalità per certificare l'acquisto di carburante da autotrazione presso impianti stradali di distribuzione. Vi sono però delle deroghe. Di seguito si evidenziano le ipotesi di acquisto di carburante per autotrazione per le quali non è possibile utilizzare la scheda carburante, che quindi sono soggette a **fatturazione obbligatoria**:

- acquisti di carburante per autotrazione NON effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;
- acquisti di carburante NON per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (ad esempio motori fissi);
- acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione per i quali non può essere verificata la destinazione;
- rifornimenti durante l'orario di chiusura (*self-service*);
- procedura di "netting" in uso nel settore petrolifero;
- cessioni nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza (art.6 DPR n.444/97);
- cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla L. n.298/74 (modifica decorrente dal 1/1/2006 per effetto delle modifiche apportate all'art.6 del DPR n.444/97 dal co.109, art.1 della L. n.266/05);
- carrelli elevatori, macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi di spurgo pozzi, che non possono circolare su strada.

Il paragrafo 2 della C.M. n.205/E/98 ha precisato che " nel caso di mancanza del personale che possa rilasciare il documento, possono essere utilizzati a tal fine i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare ai gestori per l'adempimento in questione "

Vi poi dei casi di **fatturazione facoltativa**, a richiesta del cliente all'atto di effettuazione dell'operazione:

- cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori domiciliati e residenti negli Stati membri della UE (art.12 del D.L. n.457/97 conv. nella L. n.30/98).
- cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto proprio muniti di licenza di cui all'art.32 della L. n.298/74 (DPR n.277/00).

Di seguito si riepilogano i **dati** che deve contenere la scheda carburante:

- estremi di individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello, targa o numero telaio o altri elementi identificativi);
- estremi di identificazione del soggetto Iva che acquista il carburante (ditta per le imprese individuali, denominazione o ragione sociale per le società, nome e cognome per i professionisti);
- domicilio fiscale;
- numero di partita Iva;
- ubicazione stabile organizzazione in Italia (per i soggetti domiciliati all'estero);
- dati identificativi del soggetto residente all'estero e del rappresentante fiscale in Italia (art.17, co.2, DPR n.633/72);
- numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo contachilometri esistente nel veicolo (indicazione non necessaria per i professionisti)

In corrispondenza ad ogni rifornimento l'**esercente** deve:

- indicare la data del rifornimento;
- indicare l'ammontare del corrispettivo totale corrisposto dal cliente (al lordo dell'Iva);
- indicare i propri estremi identificativi: denominazione o ragione sociale, ovvero ditta o cognome o nome, e ubicazione dell'impianto (anche mediante timbro);
- accertare la corrispondenza della scheda al veicolo da rifornire;

- apporre la propria firma per convalida della regolarità dell'operazione di acquisto.

Si forniscono, di seguito, in forma di rappresentazione schematica, alcune indicazioni relative alla corretta gestione della scheda carburante, in particolare con riferimento alla necessità di indicare nella stessa il dato ricavato dal dispositivo contachilometri installato sul veicolo.

REGOLE PER L'ANNOTAZIONE DEI CHILOMETRI NELLA SCHEDA CARBURANTE

Situazione dell'auto	Dato KM	Adempimenti richiesti
Automezzo utilizzato nell'esercizio dell'impresa	SI	Annota sulla scheda, a fine periodo, il numero dei chilometri dall'apposito dispositivo contachilometri
Automezzo utilizzato nell'esercizio dell'arte o della professione	NO	--
Imprese di noleggio	SI	Scheda unica per l'intera stazione noleggiante con indicazione dei chilometri
<i>Leasing</i>	SI	La scheda è intestata all'utilizzatore che al termine del periodo annota su di essa i chilometri dell'autovettura
Autovetture nuove non immatricolate o usate per il rifornimento di dotazione iniziale o di consegna	NO	--
Veicoli nuovi o usati, muniti della targa di prova, affidati per la riparazione o per la vendita a concessionari o ad altri operatori del settore	NO	--
Veicoli usati adibiti all'esecuzione di prove tecniche o dimostrative per la clientela	NO	--
Auto propria del dipendente utilizzata per conto del datore di lavoro	SI	Scheda cointestata al proprietario dell'autovettura e al datore di lavoro. Annotazione sulla scheda dei soli chilometri percorsi afferenti esclusivamente l'attività d'impresa
Auto aziendale munita, in luogo della scheda, di un blocco di buoni dal valore predeterminato	SI	L'utilizzatore dell'autovettura annota, al termine del periodo, su un apposito documento diverso dai buoni, i chilometri percorsi
Operazione di <i>netting</i> : rifornimento effettuato con carte aziendali collegate a contratti di somministrazione di carburante	SI	L'utilizzatore dell'autovettura annota, al termine del periodo, su un apposito documento diverso dai buoni, i chilometri percorsi
Auto aziendale assegnata ad un dipendente	SI	Scheda intestata contestualmente all'assegnatario e all'impresa. Chilometri annotati, a fine periodo, da parte dell'assegnatario

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2011

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 ottobre al 15 novembre 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 del D.L. n.70/11.

SCADENZE PARTICOLARI

17 ottobre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolarizzazione mancata applicazione Iva 21% In considerazione del delicato passaggio della aliquota ordinaria dal 20% al 21% l'Amministrazione finanziaria ha previsto che entro la data di effettuazione del versamento della liquidazione Iva del mese di settembre sia possibile regolarizzare, senza incorrere in sanzioni, eventuali errori connessi alla prima applicazione dell'aliquota Iva del 21%, attraverso la rilevazione della variazione in aumento e il versamento dell'imposta esigibile collegata.
-----------------------	---

SCADENZE FISSE

15 ottobre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00. ▪ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
-----------------------	--

17
ottobre

- **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009). I contribuenti Iva mensili **che hanno affidato a terzi la contabilità** (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2010, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare l'ottava rata (cod. 6099), maggiorando gli importi da versare degli interessi (cod. 1668).

- **Dichiarazioni d'intento**

Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di settembre.

- **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

- **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che versano senza maggiorazione**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che versano senza maggiorazione, effettuano il versamento, della quinta rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione effettuano il versamento della quinta rata dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che versano con maggiorazione**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, effettuano il versamento, della quarta rata con maggiorazione dell'Ires e dell'Irap,

a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione effettuano il versamento della quarta rata, con maggiorazione, dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio che versano senza maggiorazione**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per le particolari esigenze previste dall'art.2364 cc, effettuano il versamento della **quarta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011. Sempre entro oggi tali soggetti effettuano il versamento della quarta rata dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio che versano con maggiorazione**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per le particolari esigenze previste dall'art.2364 cc, che versano con maggiorazione, effettuano il versamento della terza rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011. Sempre entro oggi tali soggetti effettuano il versamento della terza rata dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale.

▪ **Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che versano senza maggiorazione**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento della quinta rata delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione dovuti a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011.

▪ **Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che versano con maggiorazione**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento, con maggiorazione, della quarta rata delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione dovute a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011.

▪ **Persone fisiche titolari di partita Iva**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento della quinta rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute, senza maggiorazione, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione, compresa la rateazione dell'acconto per l'opzione da cedolare secca. Sempre oggi scade per tali soggetti il versamento della quarta rata nel caso di applicazione della maggiorazione.

▪ **Ravvedimento versamenti entro 30 giorni**

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 settembre.

**20
ottobre**

▪ **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese

	<p>di settembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p>25 ottobre</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente. ▪ Presentazione elenchi Intrastat trimestrali Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel trimestre precedente. ▪ Presentazione 730/2011 integrativo Scade oggi il termine di presentazione del modello 730/2011 integrativo, relativo all'anno imposta 2010.
<p>31 ottobre</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/10/2011. ▪ Rimborsi Iva trimestrali Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta a credito relativa al terzo trimestre 2011. ▪ Persone fisiche non titolari di partita Iva Entro oggi deve essere effettuato il versamento della quinta rata delle imposte dovute, senza maggiorazione, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011, compresa la rateazione dell'acconto per l'opzione da cedolare secca. Sempre oggi scade per tali soggetti il versamento della quarta rata nel caso di applicazione della maggiorazione. ▪ Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre. ▪ Comunicazione Black list Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "black-list" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, e nel trimestre precedente per coloro tenuti a tale adempimento con cadenza trimestrale. ▪ Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.

	<ul style="list-style-type: none">▪ Soggetti che hanno rivalutato il valore dei terreni e delle partecipazioni al 1° gennaio 2010 Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva, da parte dei soggetti che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (possedute alla data del 1 gennaio 2010) e dei terreni edificabili o con destinazione agricola (posseduti alla medesima data).
<p style="text-align: center;">15 novembre</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00.▪ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.